

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Santaniello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2017 promossa da:

SOCIETA'

PARTE ATTRICE

Contro

BANCA

*PARTE CONVENUTA
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO*

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con pignoramento notificato il 11/10/2006 in forza di mutuo di Credito Fondiario (ai rogiti del Notaio omissis del 18/07/2002, Rep. omissis) Banca sottoponeva ad esecuzione il fabbricato posto in omissis, di proprietà di omissis.

L'immobile veniva aggiudicato alla omissis in occasione dell'esperimento di vendita del 30/09/2009.

Successivamente all'aggiudicazione la Società dichiarava di voler pagare il prezzo dell'immobile mediante il subentro nel contratto di mutuo. Al pagamento faceva luogo solo parzialmente con un versamento di € 69.277,55 effettuato il 15/09/2010, successivamente ad esso nessun altro corrisponsione perveniva dall'aggiudicataria.

Successivamente la Dr.ssa Lucia Schiaretti, con Ordinanza del 02/01/2015, revocò l'aggiudicazione sulla base del rilievo che *"nonostante siano trascorsi 5 anni dall'aggiudicazione provvisoria neppure una rata del subentro è stata pagata"*.

Avverso questa ordinanza veniva proposta opposizione agli atti esecutivi.

Il ricorso introduttivo, corredato di istanza di sospensione della procedura esecutiva, veniva depositato il 1° giugno 2015. Il Giudice del cautelare, Dr.ssa Maria Grazia Damonte, rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte ed in sede di comparizione delle parti ribadiva il rigetto con la successiva Ordinanza, così chiudendo la fase cautelare, dichiarando

Sentenza, Tribunale di Firenze, Giudice Giovanni Santaniello, n. 1747 del 5 giugno 2019

l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c..

L'opponente dava corso alla fase di merito.

Con l'atto di citazione riproponeva la stessa domanda con gli stessi argomenti utilizzati nel ricorso, compresa l'istanza di sospensione della procedura.

Si costituiva, anche in questa fase, parte opposta per chiedere il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile per tardività di proposizione come eccepito nel cautelare ed anche per omessa produzione del provvedimento opposto, in ragione del totale difetto di fondamento.

Con la comparsa di costituzione l'opposto avanzava domanda di condanna *ex art. 96 c.p.c.*

Radicato il contraddittorio si passava alla trattazione scritta con richiesta di termini per memorie *ex art. 183, VI comma, c.p.c.*, avanzate anche dalla difesa opponente la quale non depositava memorie.

L'opposta depositava memoria *ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.* mediante la quale produceva documenti a suffragio della domanda di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con termine di legge per memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.

La Cassazione del 13.2.2018 n. 3430 ha affermato che ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 cpc*, quando la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza all'art. 45 disp. att. cpc., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tal caso è onere del destinatario attivarsi per prendere piena conoscenza dell'atto e valutare se proporre opposizione *ex art. 617 cpc* nel rispetto del relativo complessivo termine.

Si pone la questione se, ai fini del decorso del termine di decadenza di venti giorni per proporre tempestiva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., sia sufficiente una comunicazione in forma semplificata dell'ordinanza non contenente il testo integrale dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza, ma soltanto il suo dispositivo, o se sia necessaria la comunicazione integrale del testo dell'ordinanza, al fine di mettere il destinatario in condizioni di valutare, sulla base della lettura della motivazione del provvedimento, se proporre o meno opposizione. Le conseguenze derivanti dall'applicazione delle due tesi sono evidenti: se il termine per l'opposizione decorre dalla comunicazione semplificata, la parte interessata all'opposizione sarebbe privata della possibilità di conoscere le motivazioni e di espletare il suo diritto di difesa. Dall'altro lato se il termine per l'opposizione decorre dalla conoscenza integrale dell'ordinanza si darebbe rilevanza all'inerzia della parte nel prendere conoscenza integrale del provvedimento, inoltre, il decorso del termine – di fatto – dipenderebbe della volontaria condotta della parte onerata, la quale dovrebbe decidersi di accedere alla cancelleria per estrarre copia.

Peculiarità del processo esecutivo

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

La questione posta va risolta sulla duplice premessa delle peculiarità della struttura del processo esecutivo e dei rimedi ad esso interni ed esclusivi: l'uno non comportando mai l'adozione di provvedimenti decisori e gli altri non potendo in alcun caso definirsi impugnazioni in senso stretto.

Il giudizio di contestazione degli atti esecutivi sotto il profilo formale o – quando previsto – di opportunità, non è quindi un giudizio di impugnazione in senso stretto, perché la causa di cognizione, in cui si risolve ogni opposizione agli atti esecutivi, insorge solo quando quell'atto ne è reso oggetto.

La stessa struttura e natura del processo di esecuzione esige che la sequenza ordinamentale sia agile e finalizzata appunto senza formalità non necessarie al soddisfacimento del diritto azionato e consacrato nel titolo, salvo beninteso il diritto del debitore alla regolarità formale del processo, quando questa susciti un suo particolare interesse.

È ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio della sufficienza, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., della conoscenza anche solo di fatto dell'atto da opporre, risultando così superata la più rigorosa precedente impostazione sulla necessità della conoscenza legale. Del resto, lo stesso tenore dell'art. 617, comma 2, cod. proc. civ. ad indicare che, decorrendo il termine decadenziale dal giorno in cui l'atto esecutivo da opporre è stato compiuto, rileva quest'ultimo nella sua oggettiva esistenza e non da un'attività successiva, se prevista dalla norma processuale, che abbia lo scopo di portare a conoscenza di un determinato soggetto del processo esecutivo la venuta ad esistenza di quell'atto ed il suo contenuto.

L'agilità delle forme procedurali esige dai soggetti del processo esecutivo un peculiare onere di diligenza, avente ad oggetto l'acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo, sicché, avuta conoscenza anche informale o in via di mero fatto dell'esistenza di un atto di quello che si reputi o si sospetti viziato, è onere di chi intende renderlo oggetto di opposizione formale prenderne conoscenza nel tempo utile a formulare le sue difese. Può concludersi allora che la peculiare funzione degli atti del processo esecutivo comporta la sufficienza, per attivare tale onere di conoscenza dell'atto che si vuole contestare basta una conoscenza anche sommaria o in via di mero fatto.

Con l'introduzione del processo civile telematico è stato previsto che ogni ordinanza pronunciata dal giudice fuori udienza va comunicata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 45 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), mediante trasmissione anche del testo integrale del provvedimento comunicato. Occorre valutare se la non ottemperanza a tale formalità incida sul regime del dispiegamento dell'opposizione formale ex art. 617 cod. proc. civ. L'applicazione dei principi del processo esecutivo va combinata con quella dell'applicabilità al medesimo del generale principio della sanabilità delle nullità formali in caso di raggiungimento dello scopo.

Anche dopo l'introduzione delle notifiche telematiche e del processo civile telematico è stata ribadita la generale previsione di sanatoria della nullità delle comunicazioni telematiche in caso di raggiungimento dello scopo, essendosi sancito che *“l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto [stesso] e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”*.

Quindi, in linea di massima, può concludersi che, ad integrare la conoscenza di fatto dell'esistenza del provvedimento pregiudizievole, è sufficiente che la comunicazione, perfino

Sentenza, Tribunale di Firenze, Giudice Giovanni Santaniello, n. 1747 del 5 giugno 2019

quando sia affetta da nullità per violazione di norme sul procedimento, dia sufficiente conto quanto meno di un dispositivo chiaramente pregiudizievole, restando esclusa l'idoneità all'attivazione del termine decadenziale soltanto quando la comunicazione non integrale o nulla abbia un contenuto concreto di obiettiva ambiguità o non significatività, ad esempio perché limitato all'avviso del deposito di un provvedimento non meglio specificato, il cui contenuto ed il tenore del cui dispositivo vengano completamente taciuti od omessi.

Anche un atto formalmente nullo perché adottato in imperfetta ottemperanza alla normativa sulle modalità di comunicazione può fondare la conoscenza di fatto idonea ad attivare l'onere di prenderne idonea conoscenza e di dispiegare il rimedio oppositivo entro il complessivo, ben congruo (salvo il caso patologico di ritardi non imputabili al potenziale opponente, il quale però potrà allora chiedere la rimessione in termini, sussistendone i presupposti), termine di venti giorni.

Deve quindi concludersi facendosi applicazione del seguente principio di diritto: *«ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese; ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa».* Cass., civ. sez. III, del 13 febbraio 2018, n. 3430.

Ciò premesso, l'odierna opponente era perfettamente a conoscenza del Decreto e lo era dal giorno 08/04/2015 quando ne ricevette comunicazione a mezzo PEC e raccomandata a.r. entrambe inviate dall'opposta. Agli atti del giudizio vi sono le due lettere e la PEC, entrambe del giorno 08/04/2015.

In queste due lettere il Decreto è richiamato con precisione e con altrettanta precisione ne è indicato il contenuto – la decadenza dell'aggiudicazione – e accanto al contenuto sono indicati gli effetti tra i quali la restituzione della somma di € 69.277,55 sino allora versata dalla SOCIETA', somma che BANCA metteva immediatamente a disposizione della Società chiedendo di indicare le modalità mediante le quali desiderava riceverla.

Inoltre, in data 17/04/2015, omissis, Dottore Commercialista, legale rappresentante della SOCIETA' rispondeva precisando di comprendere perfettamente il Provvedimento di revoca, la sua portata e la possibilità di interporre opposizione dal momento che nella lettera di risposta nell'indicare le coordinate bancarie onde consentire la restituzione conseguente alla revoca dell'aggiudicazione dichiarò che la restituzione veniva accettata *“per compulsum e con espressa riserva di impugnazione dell'Ordinanza”*.

Pertanto, come già precisato dalla dott.ssa Damonte, parte opponente era perfettamente a conoscenza dell'ordinanza di revoca, anzi agli atti del fascicolo vi è la comunicazione dell'avv. omissis che sollecitava il rimborso delle somme anticipate dall'opponente.

Sentenza, Tribunale di Firenze, Giudice Giovanni Santaniello, n. 1747 del 5 giugno 2019

La mancata, tempestiva, dell'opposizione del Decreto 02/01/2015 ne ha comportato la definitività.

Nel costituirsi in giudizio l'attore-opponente non produceva il Decreto del G.E., Dr.ssa L. Schiaretti, del 02/01/2015, che costituiva oggetto dell'opposizione. Il Decreto inserito nel fascicolo di parte opponente della fase cautelare è stato depositato solo in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 19/12/2018.

Ogni procedimento di impugnazione quale è l'appello, il ricorso per cassazione, il reclamo ed anche l'opposizione a decreto ingiuntivo, condiziona la propria procedibilità alla produzione del provvedimento impugnato.

Il deposito del provvedimento opposto è essenziale alla trattazione della causa in quanto serve a mettere in condizione il giudicante di verificare la legittimazione ad agire in opposizione dell'opponente oltre che, come ovvio, di avere conoscenza del contenuto onde poterlo valutare alla stregua dei motivi di opposizione. In estrema sintesi, il provvedimento "impugnato" è necessario per stabilire la tempestività dell'opposizione, individuare le parti e definire la materia del contendere. Elementi e condizioni essenziali per passare alla trattazione della causa.

In sua assenza la causa non è procedibile. La produzione, avvenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, è tardiva e non sana la nullità ormai prodottasi.

La responsabilità processuale aggravata è disciplinata dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c.: esso prevede la possibilità che la parte soccombente sia condannata al risarcimento del danno, dal giudice che abbia accertato l'infondatezza della domanda proposta, quando tale parte abbia agito in giudizio senza la normale prudenza.

Ciò avviene nei casi in cui, alla proposizione della domanda giudiziale si colleghi il compimento di altre attività processuali o accessorie, particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte ed astrattamente idonee a determinare l'insorgenza di un pregiudizio patrimoniale a danno di quest'ultima.

I presupposti per la configurazione di una responsabilità in capo all'attore sono diversi e più severi rispetto a quelli previsti dal primo comma, che impone la condanna risarcitoria a carico dell'attore che abbia agito in giudizio in mala fede o colpa grave; nel secondo comma, è richiesto l'aver presentato una domanda oggettivamente infondata, e la proposizione di essa senza la normale prudenza.

L'accertamento se la parte abbia agito con mala fede o colpa grave (art. 96 c.p.c., comma 1) o violato i regole della comune prudenza per agire in giudizio (art. 96 c.p.c., comma 2), salvo il controllo sulla motivazione, spetta al giudice di merito, il quale dovrà definire il concetto di comune prudenza nell'agire in giudizio facendo riferimento a quei parametri utili per poter individuare la violazione della regola di prudenza.

Orbene, la determinazione del contenuto delle clausole generali di comportamento, come quella dell'agire in giudizio con la normale prudenza, di cui all'art. 96 c.p.c., comma 2, non è rimessa alla valutazione personale e soggettiva del giudice, ma va effettuata secondo determinati principi che ne rendano verificabile la correttezza del ragionamento. In caso contrario, l'interpretazione delle clausole generali potrebbe essere tanto variabile quanto arbitraria.

In particolare, l'art. 96 c.p.c. contempla tutte le ipotesi di responsabilità per atti o comportamenti processuali, prevedendo una disciplina avente carattere di specialità rispetto a

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Firenze, Giudice Giovanni Santaniello, n. 1747 del 5 giugno 2019

quella generale della responsabilità per fatti illeciti, di cui all'art. 2043 cod. civ; pertanto, la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel *genus* della responsabilità aquiliana, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto tale disciplina. Essa prevede che un soggetto qualificato, l'attore, è chiamato a risarcire al convenuto, il danno eventualmente derivante dal suo agire in giudizio; tale agire costituisce una facoltà in sé e per sé lecita, costituzionalmente protetta e garantita, e la tutela risarcitoria prevista dall'art. 96, commi 1 e 2, sanziona solo quell'azione che abbia causato a terzi un danno ingiusto.

Inoltre, il pregiudizio si può verificare quando la proposizione della domanda è associata all'utilizzo imprudente di mezzi di tutela giudiziaria in sé leciti, ma suscettibili ad incidere sfavorevolmente sulla sfera giuridica dei terzi, pregiudicandone gli interessi.

E' il caso in cui, oltre alla proposizione della domanda giudiziale, vi sia stata l'esecuzione di un provvedimento cautelare, la trascrizione di una domanda giudiziale, l'iscrizione di ipoteca giudiziale oppure l'inizio dell'esecuzione forzata, tutte ipotesi in cui la facoltà di agire in giudizio sia stata esercitata, senza la normale prudenza.

Orbene, il presupposto dell'infondatezza della domanda giudiziale, rigettata nel merito, all'esito del giudizio, è il primo elemento della fattispecie, rappresentando una circostanza necessaria ma non sufficiente a giustificare una condanna *ex art. 96 c.p.c.*, comma 2, atteso che lo stesso non si collega automaticamente ad una valutazione di imprudenza nella presentazione della domanda.

A tale elemento, deve collegarsi, infatti, la valutazione dell'imprudenza, per cui occorre prendere in considerazione, oltre all'esito della lite, se la tesi giuridica proposta con l'introduzione della domanda, fosse del tutto infondata o minoritaria, o se, dalla ricostruzione dei fatti presentati dall'attore, fosse evidente l'infondatezza di tale domanda.

Nel caso in specie, a parere di questo giudicante, non sembrano ricorrere i presupposti per una condanna *ex art. 96 cpc.*

Le spese di causa seguono la soccombenza e vano liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla opposizione proposta da SOCIETA', ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattese:

- Dichiaro inammissibile la proposta opposizione per i motivi di cui in premessa;
- Condanna l'opponente, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in € 10.343,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.

Firenze, 5 giugno 2019

Il Giudice
dott. Giovanni Santaniello

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*